

(A cura del dottor Pietro G. Repetti)

COMUNE

DI

ACQUEDOLE

Regolamento comunale
per i servizi funebri e del cimitero

CON ANNESSO SCHEMA DI CAPITOLATO
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI

Terza ristampa riveduta in collaborazione
con il dott. Gino Repetti

FIRENZE
CASA EDITRICE R. NOCCIOLI
1969

1

INDICE SOMMARIO

Avvertenze	Pag.	11
----------------------	------	----

Disposizioni preliminari

ART. 1. — Competenza - Carattere del servizio	Pag.	14
» 2. — Organizzazione del servizio		16
» 3. — Provvedimenti nell'interesse del servizio		16
» 4. — Servizi gratuiti e a pagamento		18
» 5. — Responsabilità		18
» 6. — Facoltà di disporre della salma e di disporre dei funerali		18
» 7. — Atti a disposizione del pubblico		20

CAPO I

Dichiarazione di morte, denuncia della causa, accertamento

ART. 8. — Dichiarazione di morte	Pag.	22
» 9. — Adempimenti dell'ufficio		24
» 10. — Denuncia della causa di morte		24
» 11. — Accertamenti necroscopici		24
» 12. — Referto all'autorità giudiziaria		26

CAPO II

Osservazione dei cadaveri

ART. 13. — Termini	Pag.	28
» 14. — Provvidenze nel periodo di osservazione		28
» 15. — Locali di osservazione		30
» 16. — Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento		32
» 17. — Autorizzazione ad eseguire autopsie e trattamenti		32
» 18. — Riscontro diagnostico - Rilascio cadaveri per studio - Trapianto terapeutico		32

2

CAPO III

Feretri

ART.	19. — Obbligo del feretro individuale	Pag.	36
>	20. — Chiusura del feretro		36
>	21. — Feretro gratuito e a pagamento		36
>	22. — Qualità e caratteristiche dei feretri		38
>	23. — Fornitura feretri		40
>	24. — Apparecchi riduttori		42
>	25. — Verifica feretri		42
>	26. — Piastrine di riconoscimento		42
>	27. — Trasporto feretri		42

CAPO IV

Trasporti funebri

ART.	28. — Esclusiva del servizio	Pag.	44
>	29. — Eccezioni al diritto di esclusiva		46
>	30. — Consistenza del trasporto e percorso		46
>	31. — Trasporti gratuiti e a pagamento		48
>	32. — Categorie e classi di vetture		50
>	33. — Orario dei trasporti		50
>	34. — Compiti dei necrofori		50
>	35. — Riti religiosi		52
>	36. — Trasporto dal luogo di decesso al luogo dei funerali		52
>	37. — Deceduti per malattie infettive		54
>	38. — Manutenzione delle vetture		54
>	39. — Trasporto ai locali di osservazione		54
>	40. — Trasporto per altri Comuni e da altri Comuni		56
>	41. — Trasporti all'estero) dall'estero		56
>	42. — Norme generali per i trasporti		58
>	43. — Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio		58
>	44. — Trasporto di resti e di ceneri		58

CAPO V

Cimitero — Sepolture — Servizi

ART.	45. — Obbligatorietà del servizio - Sepolture - RegISTRAZIONI	Pag.	60
>	46. — Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori del cimitero		62
>	47. — Ammissione nel cimitero		62
>	48. — Ammissione nei reparti acattolici		64
>	49. — Ammissione nel reparto nati morti		64
>	50. — Ammissione nei cimiteri delle frazioni e suburbani		64
>	51. — Sepolture comuni e private		66
>	52. — Sepolture per inumazione e per tumulazione		66
>	53. — Vari tipi di sepolture private		68
>	54. — Deposito in loculi provvisori		68
>	55. — Sistemazione definitiva - Rimborsi		70
>	56. — Callette per resti		70
>	57. — Camera mortuaria		72

ART. 58. — Ossario	Pag.	72
» 59. — Soppressione del cimitero		72
» 60. — Costruzione e ampliamento del cimitero		74

CAPO VI

Esumazione ed estumulazione

ART. 61. — Esumazione ordinaria	Pag.	76
» 62. — Esumazione nati morti		76
» 63. — Avvisi di scadenza		78
» 64. — Esumazione straordinaria		78
» 65. — Estumulazione		78
» 66. — Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento		80
» 67. — Incenerimento materiali e integrità dei resti		80
» 68. — Salme aventi oggetti da recuperare		80
» 69. — Disponibilità dei materiali		82

CAPO VII

Concessione di sepolture private

A) Disposizioni comuni per sepolture individuali e di famiglia

ART. 70. — Concetto e limiti della concessione	Pag.	84
» 71. — Concessionari - Doveri generali		86
» 72. — Vigilanza del Sindaco		86

B) Concessione di sepoltura individuale

ART. 73. — Modalità di concessione	88
» 74. — Oneri relativi alla sistemazione della sepoltura individuale	88
» 75. — Decadenza	90
» 76. — Sistemazione delle salme a seguito della decadenza	90
» 77. — Rinuncia di sepolture - Rimborsi	92

C) Sepolture di famiglia

ART. 78. — Modalità di concessione	92
» 79. — Costruzione delle opere - Termini - Collaudo - Limiti di impiego dell'area	94
» 80. — Doveri in ordine alla manutenzione	96
» 81. — Gruppo familiare	96
» 82. — Ammissione in sepoltura di famiglia	98
» 83. — Ricordi funebri	100
» 84. — Estumulazione - Vincolo di perpetuità delle salme	100
» 85. — Trasmissione diritti d'uso	100
» 86. — Cessione - Rinuncia	102
» 87. — Prova della trasmissione di diritti	104
» 88. — Condizione delle salme nelle cessioni	106
» 89. — Decadenza	106
» 90. — Provvedimenti a seguito della decadenza	108
» 91. — Consensi per salme di estranei al gruppo familiare	108
» 92. — Divisione e rinuncia	110

4

ART. 93. — Disponibilità dei materiali	Pag. 110
» 94. — Manutenzione a carico del Comune	110
» 95. — Fascicoli per le sepolture di famiglia	112

CAPO VIII

Cremazione

ART. 96. — Area - Locali	Pag. 114
» 97. — Vigilanza - Autorizzazione	116
» 98. — Richiesta della cremazione	116
» 99. — Termini	116
» 100. — Cremazione stranieri	118
» 101. — Consegna e riconoscimento	118
» 102. — Intervento alla cremazione	118
» 103. — Modalità	118
» 104. — Urna cineraria	120
» 105. — Registri	120

CAPO IX

Polizia interna del cimitero

ART. 106. — Orario	Pag. 122
» 107. — Divieto di ingresso	122
» 108. — Riti religiosi	124
» 109. — Circolazione di veicoli	124
» 110. — Divieti speciali	124
» 111. — Epigrafi	126
» 112. — Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi	128
» 113. — Lapidi, ricordi, fotografie	128
» 114. — Cippi	128

CAPO X

Personale addetto al cimitero

ART. 115. — Direttore del cimitero - Compiti	Pag. 132
» 116. — Interratori	136
» 117. — Capo interrattore	138
» 118. — Portieri	138
» 119. — Giardinieri	140
» 120. — Necrofori	140
» 121. — Capo necroforo	142
» 122. — Doveri speciali del personale salariato - Stato giuridico	142

CAPO XI

Imprese e lavori privati

ART. 123. — Registro imprese - Permesso di costruzione	Pag. 146
» 124. — Limiti di attività	148
» 125. — Permesso di costruzione	148

01116

5

ART. 126. — Deposito cauzionale - Responsabilità	Pag. 148
» 127. — Recinzione aree - Materiali di scavo	148
» 128. — Introduzione e deposito di materiali	150
» 129. — Divieto di sosta dei veicoli	150
» 130. — Orario di lavoro	150
» 131. — Sospensione dei lavori	152
» 132. — Progetti di costruzione di sepolture private - Parere della Commissione	152
» 133. — Opere su sepolture individuali	154
» 134. — Vigilanza - Collaudo	154
» 135. — Ornamentazione sepolture	154

CAPO XII

Imprese pompe funebri

ART. 136. — Funzioni - Licenza	Pag. 156
» 137. — Idoneità dei veicoli e dei locali	156
» 138. — Deposito e trasporto feretri	158
» 139. — Divieti speciali	158
» 140. — Sospensione - Revoca	158

CAPO XIII

Disposizioni finali

ART. 141. — Sanzioni	Pag. 162
» 142. — Abrogazione precedenti disposizioni	162
» 143. — Disposizioni transitorie circa la tariffa	164

AVVERTENZE

1. — *La materia, nel regolamento comunale, che si propone, di massima, segue la ripartizione adottata dal Regolamento generale di polizia mortuaria (R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880).*
2. — *Alla fine di ogni articolo è citato l'articolo corrispondente, per materia, del predetto Regolamento di polizia mortuaria o di altre leggi, ad eccezione dei casi in cui tale citazione risulti dal testo.*
3. — *Cimiteri e servizi funebri, da Comune a Comune, hanno un ben diverso sviluppo a seconda della popolazione e delle sue esigenze in siffatta materia. Il presente regolamento tiene conto di un servizio con sviluppo medio: è ovvio, quindi, che ogni Comune potrà ridurlo o svilupparlo secondo le proprie reali esigenze.*
4. — *La monografia, dello stesso autore del presente regolamento, « La polizia mortuaria » (n. 40 della « Enciclopedia per i Comuni », Firenze, Casa ed. R. Nocchioli, 1955, ora esaurita) può dare maggiori chiarimenti agli articoli e maggior consapevolezza della materia.*

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data
21.10.1973 n. 38 come risulta dal registro de-
gli originali.

EPC
~~Prefettura~~ Div. Mezzano N. _____

Approvato dalla C.P.R. nella seduta del 14.11.1973

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 17.11.1973 al 1.12.1973

ai sensi dell'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Successive modifiche:

Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Competenza — Carattere del servizio

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco (1), ferma, ove stabilito, la competenza:

- a) del Consiglio comunale: artt. 131, nn. 6 e 8, legge comunale e provinciale (1915) e 91, lett. C, nn. 11, 14 (1934); artt. 13, 16, 68, 69, 71, 74, 78, 84 Regolamento polizia mortuaria; artt. 343, 344, 345 T. U. leggi sanitarie;
- b) del Prefetto ora del Medico Provinciale: artt. 15, 24, 25, 26, 32, 58, 69, 74, 78, 79, 84, 85 Regolamento polizia mortuaria; articoli 228, 338, 339, 343 T. U. leggi sanitarie e successive modifiche;
- c) del Ministero dell'Interno ora del Ministero per l'igiene e la sanità: artt. 1, 28, 47, 56, 61, 83, 98 Regolamento polizia mortuaria; artt. 388, 341, 342 T. U. leggi sanitarie; art. 102 legge comunale e provinciale;
- d) dell'Autorità giudiziaria: artt. 40, 59, 62, 63 Regolamento polizia mortuaria.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie od opportune per il buon governo e per il decoro del cimitero ed in particolare nei casi di cui l'art. 3, che segue.

Fermo restando il carattere civile dei cimiteri, il Comune, nel limite del possibile, nell'esercizio dei suoi poteri, avrà il maggior riguardo per le norme in materia della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

(1) Il Sindaco, più di frequente, delega un Assessore.

ARTICOLO 2

Organizzazione del servizio

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

a) la Direzione servizi funebri e del cimitero: per i servizi amministrativi e per la coordinazione dell'attività dei vari uffici;

b) l'Ufficiale sanitario, per la vigilanza sanitaria: artt. 21, 40, 337, T. U. leggi sanitarie; artt. 4, 9, 17, 22, 44, 58, 62, 63, 66, 84 Regolamento polizia mortuaria;

c) l'Ufficio tecnico: per i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica, sia sulle opere del Comune sia su quelle dei privati;

d) una Sezione vigili municipali ed il personale addetto ai cimiteri: per la polizia interna e la vigilanza generale.

Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento per il personale.

ARTICOLO 3

Provvedimenti nell'interesse del servizio

In ogni tempo, il Sindaco, in relazione anche al II comma del precedente art. 1. previa diffida o comunicazione agli interessati, se reperibili, può:

a) disporre la revoca e la rimozione di sepoltura sia comuni che private, provvedendo altra sepoltura di pari grado e durata, a carico del Comune, quando ciò sia richiesto per servizi o per opere di carattere generale (ved. art. 70);

b) ordinare l'inumazione d'ufficio di salme tumulate in loculi, quando si verificano moleste esalazioni o perdita di materie organiche, salvo sia possibile l'intervento urgente degli interessati;

c) far demolire o rimuovere opere, lapidi, ricordi, piante in violazione alle norme del regolamento e all'autorizzazione data o pericolanti o in stato di abbandono o indecoroso (1).

Artt. 44, 93 Regolamento polizia mortuaria.

(1) La valutazione del pubblico interesse è affidata alla pubblica Amministrazione e censurabile davanti al Giudice amministrativo. (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UN., 21 gennaio 1967, n. 208, in « Nuova Rassegna », 1968, n. 1, pag. 88)

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

I servizi funebri sono gratuiti e a pagamento.

Sono gratuiti, per tutte le persone morte sul territorio del Comune, i servizi d'interesse pubblico: visita necroscopica, servizi di osservazione, fossa comune decennale.

Sono gratuiti, per le sole persone povere, il trasporto funebre e la somministrazione del feretro (artt. 21 e 31) nelle forme più semplici (1).

I servizi maggiori e diversi da quelli predetti sono sottoposti al versamento del canone stabilito nella tariffa (2).

Artt. 91 legge comunale e provinciale, lett. C, n. 11; 13, 43, 53, 68 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 5

Responsabilità

Il Comune, mentre ha cura perchè nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

ARTICOLO 6

Facoltà di disporre della salma e di disporre dei funerali

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i famigliari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

(1) In Comuni, grandi e piccoli, va estendendosi, con grande favore, l'adozione del funerale unico ed uguale per tutti, gratuito per tutti, salvo si richieda od occorra feretro speciale per tumulazione o per trasferimento in altro Comune.

Così anche da parte di parrocchie per quanto riguarda il rito religioso.
(2) Ved. tariffa in Appendice.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto (1).

ARTICOLO 7

Atti a disposizione del pubblico

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'articolo 45 del Regolamento polizia mortuaria.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno (art. 63);
- c) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza (artt. 75, 89).

(1) Giurisprudenza prevalente.

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ARTICOLO 8

Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio (1), contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 138 succ. Ordinamento stato civile; art. 1 Regolamento polizia mortuaria.

(1) Ved. modulo in Appendice.

ARTICOLO 9

Adempimenti dell'ufficio

L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove gli accertamenti necroscopici e, se del caso, la denuncia del medico curante, di cui gli artt. 10, 11 successivi.

Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte.

In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, a' sensi dell'art. 145 Ordinamento stato civile, curando di esporre la salma sconosciuta (art. 15) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

Art. 140 Ordinamento stato civile.

ARTICOLO 10

Denuncia della causa di morte

Il medico curante deve fare, al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della causa di morte, compilando l'apposita scheda dell'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Ufficio d'igiene.

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica; per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

Art. 1 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 11

Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico del Comune, incaricato del servizio necroscopico, provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso. Essa ha per oggetto la constata-

zione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica, in relazione anche al successivo art. 15 lett. a).

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte (1).

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito l'Ufficiale sanitario, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.

Art. 141 Ordinamento stato civile: artt. 1 e 4 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 12

Referto all'Autorità giudiziaria

Il sanitario che nelle predetti visite, come anche successivamente in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria a' sensi degli artt. 261, 365 Codice penale e dell'art. 4 Codice procedura penale.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco fa rapporto all'Autorità giudiziaria nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere o di ossa.

Artt. 3, 4, 5 Regolamento polizia mortuaria; art. 143 Ordinamento stato civile.

(1) La funzione del medico necroscopo è svolta alle dipendenze dell'Ufficiale sanitario. Nei Comuni dove vi è un solo medico, le due funzioni di medico curante e di medico necroscopo sono riunite nello stesso sanitario.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ARTICOLO 13

Termini

Fino a 24 ore dal momento della morte, nei casi normali, e fino a 48 ore, nei casi di morte improvvisa o di morte apparente, la persona è considerata presunta morta e, quindi, in periodo di osservazione. In tale periodo non può essere sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in frigorifero, nè essere inumata, tumulata, cremata, nè sottoposta comunque ad applicazione di materia plastica per rilevarne l'effigie (1).

Detti termini, con autorizzazione del Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario, possono essere sia protratti per speciali circostanze, sia ridotti in caso di morte per malattie infettive o per decapitazione, maciullamento o per iniziata decomposizione.

Artt. 7, 8, 9 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 14

Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali mani-

(1) Ved. l'art. 18 per trapianto terapeutico.

festazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, nè essere vestito, nè collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva, l'Ufficiale sanitario stabilisce i provvedimenti del caso.

Art. 10 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 15

Locali di osservazione

Il cimitero deve avere apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le persone:

a) morte in abitazioni nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente, per angustia o per povertà, mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento (art. 9);

d) da sottoporsi ad autopsia.

L'ammissione è disposta dall'Ufficiale sanitario o dall'Autorità giudiziaria.

Il trasporto deve essere fatto come all'art. 39.

Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso.

Art. 11 Regolamento polizia mortuaria (1).

(1) Nei grandi Comuni il servizio di osservazione è svolto, in base ad apposite convenzioni, in idonei locali di ospedali o degli istituti di medicina legale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 11 e 12 Regolamento polizia mortuaria.

Indipendentemente da tali convenzioni, gli Ospedali, a' sensi dell'art. 2 del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631, devono avere una sala mortuaria e di autopsia.

ARTICOLO 16

Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento

Salvo il nulla osta di cui l'art. 12 precitato, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano superati i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di pezzi di cadavere, di ossa umane.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Artt. 5, 6 Regolamento polizia mortuaria; artt. 141, 142 Ordinamento stato civile.

ARTICOLO 17

Autorizzazione ad eseguire autopsie e trattamenti

Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo dell'Ufficiale sanitario, con l'osservanza delle norme di cui al paragrafo 7 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 18

Riscontro diagnostico — Rilascio cadaveri per studio Trapianto terapeutico

Il riscontro delle diagnosi, il rilascio di cadaveri a scopo di studio, le autopsie e i trattamenti conservativi, sono effettuati dopo il periodo di osservazione, secondo le norme del Regolamento polizia mortuaria artt. 34 e 41, modificato con legge 15 febbraio 1961, n. 83, nonchè del Regolamento municipale d'igiene (1).

(1) Nei Comuni sede di istituti universitari di anatomia e di medicina legale, apposite convenzioni con il Comune regolano siffatti servizi.

Le risultanze eventualmente difformi da quelle contenute nella scheda di denuncia (art. 10) devono essere comunicate al Sindaco per la rettifica della scheda stessa.

Se risulta come causa di morte una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza.

Il prelevamento di parte di cadavere per trapianto terapeutico è nei limiti e nelle condizioni previste dalla legge 3 aprile 1957, n. 235, modificata con legge 2 aprile 1968, n. 519, e del Regolamento relativo, approvato con D. P. R. 20 gennaio 1961, n. 300.

La diagnosi precoce di morte è da farsi col metodo elettrocardiografico, di cui al D. M. 7 novembre 1961.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 19

Obbligo del feretro individuale

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatto feretro. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva, si osservano le norme dell'art. 15 del Regolamento di polizia mortuaria.

Art. 53 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 20

Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo municipale ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti con l'assistenza del necroforo. In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ARTICOLO 21

Feretro gratuito e a pagamento

Il Comune provvede gratuitamente il feretro di tipo comune, quale indicato all'articolo seguente, lettera a), per le salme di per-

sone che risultano povere; a pagamento per le altre per le quali i familiari non abbiano provveduto altrimenti, anche se non sono richieste onoranze.

Sono considerate povere le persone ammesse all'assistenza sanitaria gratuita o assistite dall'E.C.A. e quelle che, da apposita attestazione del Sindaco, non risultano in grado di sostenere le spese per il funerale.

Non si considerano poveri coloro per i quali si richiedono onoranze superiori alla classe minima a pagamento, tranne il caso in cui queste siano fatte a titolo di omaggio per sottoscrizione fra compagni di lavoro, associazioni, coinquilini, ecc.

Art. 91, comma undicesimo, legge comunale e provinciale; art. 53 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 22

Qualità e caratteristiche dei feretri

La struttura dei feretri e la qualità dei legni sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè (1):

a) *per inumazione comune decennale*: il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato, senza difetti; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm. 2; la confezione deve essere sufficientemente solida, a buona tenuta; testata e fianchi di un sol pezzo, a incastro e col fondo bene aderente ai fianchi; il tutto tinteggiato di scuro;

b) *per inumazione in fossa quindicennale o trentennale*: feretro come sopra, le tavole però possono essere dello spessore di non oltre 3 cm. e cerchiato con bandella di lamiera metallica, di larghezza non superiore a 4 cm., dello spessore non superiore a 1 mm., collocate a distanza fra loro non inferiore a 40 cm.;

c) *per inumazione in fossa cinquantennale, centennale e perpetua*: il feretro può essere costruito anche con tavole di legno forte di spessore non superiore ai 4 cm., cerchiato o non, come al comma precedente; per la inumazione perpetua si può anche impiegare il doppio feretro come per la tumulazione;

d) *per tumulazione in loculo, cripta*: la salma destinata, anche solo temporaneamente, alla tumulazione deve essere racchiusa in du-

(1) La diversa durata è indicativa, ma corrisponde alle più adottate. Ved. anche nota all'art. 53.

plice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 27 del Regolamento di polizia mortuaria (1);

e) *per salme da trasferire fuori Comune*: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera d) precedente; se però il percorso è inferiore, ai 25 km., è sufficiente il feretro di legno purchè il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione, sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

Per tutti i feretri di legno suesposti, il coperchio deve essere fissato con viti; nell'interno deve essere posto uno strato di segatura o di sostanza assorbente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro.

Artt. 27, 54, 56 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 23

Fornitura feretri

La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per i campi e posti a pagamento e per sepolture di famiglia, può essere fatta sia dal Comune, quale attività libera, sia da ditte private, in concorrenza (2).

(1) In luogo della cassa metallica è possibile l'uso di cassa in resina poliestere, purchè autorizzata dal Ministero della sanità (circolare 22 settembre 1958, n. 4030, del Ministero della sanità).

(2) La fornitura feretri non può essere assunta dal Comune con diritto di privativa (CONSIGLIO DI STATO, 4 marzo 1938, in « Riv. Amm. », 1938; CORTE APPELLO DI GENOVA, 17 giugno 1938, in « Riv. Amm. », febbraio 1939).

ARTICOLO 24

Apparecchi riduttori

I feretri metallici destinati al trasporto fuori Comune o alla tumulazione in loculi fuori terra devono essere muniti di apparecchio riduttore della pressione interna del gas putrefattivo di tipo approvato dal competente Ministero.

Art. 56 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 25

Verifica feretri

Ogni feretro, non provvisto dal Comune, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica e bollatura da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Per tale servizio, sono dovuti al Comune i diritti risultanti in tariffa (1).

ARTICOLO 26

Piastrine di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, confezionata a cura del Comune, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

La tariffa fissa l'importo relativo.

ARTICOLO 27

Trasporto feretri

Il trasporto di feretro vuoto al domicilio della persona defunta, da chiunque fornito, deve essere fatto con veicolo coperto, e nelle ore più opportune, coprendolo alla vista del pubblico con apposito telo.

(1) L'applicazione di diritti per verifica feretri è riconosciuta dalla giurisprudenza: TRIBUNALE DI PALERMO, 17 luglio 1931, in « Riv. Amm. », 1932, pag. 289.

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 28

Esclusiva del servizio

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è municipalizzato con diritto di privativa, a' sensi della legge 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 16 del Regolamento di polizia mortuaria ed esercizio in economia o in appalto (1).

Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, sia in funzione di funerale, sia per trasporto diretto, con o senza corteo, al cimitero o al locale di osservazione o alla sala di autopsia, agli scali ferroviari, o, in caso di morte in ospedali, alberghi, ecc., alla abitazione del defunto.

È istituito il diritto fisso di privativa, pari all'importo del trasporto di ultima categoria; questo è dovuto quando la salma, per opera di terzi, autorizzati, è trasportata in altro Comune o da altro Comune, senza lo svolgimento *in loco* del funerale, quindi senza impiego del servizio proprio del Comune. Anche quando il servizio è svolto in appalto, il diritto di privativa spetta interamente al Comune.

L'esclusiva del servizio comprende anche il trasporto dei nati morti, di cui all'art. 49, fatto senza cerimonia funebre, direttamente dall'abitazione al cimitero.

L'esclusiva è limitata al solo mezzo di trasporto — carro, personale — non anche alla provvista del feretro (2); inoltre si riferisce

(1) Il Consiglio comunale delibera se l'esercizio è in economia o in appalto o con la costituzione di apposita Azienda municipale (in Appendice ved. schema di Capitolato per gestione per appalto, più frequente).

(2) Ved. nota all'art. 23.

ai cadaveri e non anche ai resti mortali esumati per scadenza ed alle ceneri (ved. artt. 23 e 44) (1).

ARTICOLO 29

Eccezioni al diritto di esclusiva

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, costituite a tal fine e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia ed in eccezione al diritto di privata.

Art. 16 Regolamento polizia mortuaria e R. D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

ARTICOLO 30

Consistenza del trasporto e percorso

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T. U. legge pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc.; il corteo (2), a passo, alla Chiesa parrocchiale, con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento, a velocità ordinaria, senza corteo, e, con l'itinerario più breve, al cimitero, e, dopo le esequie, se richieste, alla sepoltura.

(1) Alcuni Comuni, oltre al servizio trasporti funebri, con diritto di privata, di cui all'art. 28, hanno anche costituito una propria impresa di pompe funebri per l'assolvimento, in concorrenza con le ditte private, di servizi esclusi dal diritto di privata e cioè per ogni prestazione attinente allo svolgimento delle pratiche relative al servizio mortuario, alla fornitura dei feretri, al trasporto ad altro Comune, al noleggio di autofurgoni per accompagnamento e per trasporto di corone.

(2) Il funerale tradizionale lungo le vie cittadine, con le varie coreografie e differenzazioni, ha perduto molto del suo significato religioso ed umano di solidarietà nel dolore. Per questo e per le esigenze della moderna viabilità, va estendendosi, specie nelle maggiori città, la abolizione del corteo; la salma è trasportata direttamente, per la via più breve, dalla abitazione alla chiesa con il solo intervento dei più stretti parenti e di un sacerdote. Così la manifestazione funebre, più semplice ed austera, è limitata al ricevimento della salma nell'ingresso della chiesa ed alla celebrazione del rito.

Anche la consuetudine di far intervenire ai cortei funebri bambini di istituti è riprovata dal Ministero dell'interno, che, con apposita circolare, invita a far cessare tale consuetudine, pena la revoca di contributi agli istituti inadempienti.

Se il funerale è solamente civile la Direzione del cimitero stabilisce il posto, entro un percorso di circa 500 metri, ove ha luogo lo scioglimento del corteo.

Lo stesso tipo di vettura è impiegato in tutto il percorso; solo nell'interno del cimitero, dall'ingresso alla sepoltura, si può impiegare apposito furgone, uguale per tutti.

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 19 Regolamento di polizia mortuaria.

ARTICOLO 31

Trasporti gratuiti e a pagamento

I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento.

Sono gratuiti per le salme di persone povere, morte sul territorio del Comune, indipendentemente dalla residenza, per le quali non sia richiesta vettura a pagamento; il trasporto è eseguito con la vettura più semplice o comune.

Sono considerate povere le persone di cui al precedente articolo 21 (1).

Sono a pagamento negli altri casi, anche se il trasporto è fatto d'ufficio, senza richiesta (2) (3).

Art. 13 Regolamento polizia mortuaria.

(1) Nei grandi Comuni le salme di persone morte in solitudine, al proprio domicilio o in ospedali, istituti e per le quali nessuno richiede il funerale, salvo consegna agli istituti di anatomia o di medicina legale, sono trasportate collettivamente e direttamente al Cimitero nelle ore precedenti il servizio normale.

(2) Alcuni Comuni, nel regolamento, dispongono la concessione del trasporto funebre gratuita o con riduzione a favore di amministratori in carica o cessati, di militari di leva, di appartenenti ad istituti di beneficenza, di personale dipendente.

(3) Si richiama la nota 1 dell'art. 4, relativa al funerale unico, uguale per tutti, gratuito per tutti o con piccolo contributo, uguale per tutti, con esenzione per i non abbienti.

ARTICOLO 32

Categorie e classi di vetture

Le vetture per trasporti funebri sono di due categorie: per adulti e per bambini inferiori ai 10 anni.

Secondo la diversa loro struttura e foggia, le vetture per adulti sono di ... classi, quelle per bambini di ... classi, corrispondenti ai tipi approvati dall'Amministrazione (1).

I diritti relativi risultano dalla tariffa.

ARTICOLO 33

Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco.

Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti dalla Direzione cimiteri, secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio per la denuncia di morte: privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

Le vetture devono essere ai posti del servizio non meno di dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

A richiesta, compatibilmente con le disponibilità dei mezzi di trasporto, si possono effettuare trasporti funebri in ore diverse da quelle fissate, con l'aumento del 35 per cento sulla tariffa di vettura.

Art. 19 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 34

Compiti dei necrofori

Ad ogni trasporto funebre sono addetti uno o più necrofori con i compiti di cui all'art. 120; in particolare il necroforo ha la direzione e la responsabilità del puntuale e regolare svolgimento

(1) Circa le varie classi, ved. nota n. 3.

del servizio ed è munito, dall'Ufficiale di stato civile, dell'ordine di seppellimento che, arrivando al cimitero, consegna al custode, previa annotazione dell'ora in cui ha avuto luogo.

La salma, dalla levata alla consegna al cimitero, deve essere sempre seguita dal necroforo.

Qualsiasi irregolarità, o inconveniente, nel servizio deve immediatamente essere riferita alla Direzione (1).

Art. 20 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 35

Riti religiosi

I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

La salma può sostare in Chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie; la sosta in Chiesa per la celebrazione di riti maggiori è subordinata al versamento del diritto previsto in tariffa.

ARTICOLO 36

Trasporto dal luogo di decesso al luogo dei funerali

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo e subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa (2).

(1) Nei piccoli Comuni una sola persona svolge le attribuzioni di necroforo, seppellitore, custode; in essi la persona addetta alla vettura, di solito, è anche incaricata della consegna dell'ordine di seppellimento.

(2) Per le persone morte in carcere è opportuno che il funerale non parta dai locali del carcere stesso, ma dall'obitorio.

ARTICOLO 37

Deceduti per malattie infettive

La salma di persona deceduta per malattia infettiva diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata prima delle 24 ore dal decesso, ai locali di osservazione, come anche può essere trasportata al cimitero, senza corteo funebre con il solo intervento dei più stretti parenti.

Art. 15 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 38

Manutenzione delle vetture

Le vetture, comprese quelle di cui all'art. 29, sono riconosciute idonee alla funzione dall'Ufficiale sanitario; esse devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento e di decorosa manutenzione: devono essere disinfettate periodicamente almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

Sia all'esterno che all'interno delle vetture, non possono collocarsi corone, distintivi che ostacolino le operazioni del servizio o danneggino la vettura.

L'Ufficiale sanitario, almeno una volta l'anno, ne controlla lo stato di manutenzione.

Art. 17 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 39

Trasporto ai locali di osservazione

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, di cui all'art. 15, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

Art. 14 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 40

Trasporto per altri Comuni e da altri Comuni

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è subordinato all'autorizzazione del Sindaco, a' sensi dell'art. 30 D. P. R. 10 giugno 1955, n. 854 (1).

A tale fine gli interessati devono presentare domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte e dell'Ufficiale sanitario, che restano allegati all'atto di autorizzazione (2).

Della concessione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero.

Il personale accerta la regolarità dei documenti e che il feretro abbia le caratteristiche fissate per la sepoltura cui è destinato, come all'art. 22.

Per morti di malattie infettive diffuse, si osservano le speciali norme di cui all'art. 22 del Regolamento di polizia mortuaria.

ARTICOLO 41

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolato dagli artt. 24 a 29 del Regolamento di polizia mortuaria, dalle norme della Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R. D. 1° luglio 1937, n. 1369 e dall'art. 30 del D. P. R. 10 giugno 1955, n. 854.

Il trasferimento di salma all'estero, negli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, deve essere accompagnato da passaporto mortuario rilasciato dal Medico provinciale e vistato dal Console dello Stato nel quale la salma è diretta; l'introduzione invece dai detti Stati è autorizzata dal Medico provinciale a' sensi dell'art. 30 precitato.

Il trasferimento all'estero, negli Stati non aderenti alla Convenzione, richiede anzitutto l'autorizzazione del Console dello Stato nel quale la salma è diretta, quindi del Medico provinciale; l'intro-

(1) Non occorrono singole autorizzazioni, nè l'osservanza delle speciali formalità stabilite per il trasporto in altro Comune, quando il trasporto dipenda non da richiesta degli interessati, ma da mancata coincidenza fra le circoscrizioni del Comune e della Parrocchia o dalla costituzione di cimitero consorziale.

(2) È abolita la tassa di concessione governativa.

duzione invece è autorizzata dal Ministero della sanità, da chiedersi attraverso il Console italiano all'estero (1).

ARTICOLO 42

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all'art. 27 Regolamento di polizia mortuaria e del precedente art. 22; inoltre alla salma è da praticare il trattamento igienico, di cui all'art. 29 Regolamento di polizia mortuaria.

La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonchè del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

Art. 31 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 43

Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio

La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appartata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.

Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta o di altra espressamente indicata.

Art. 18 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 44

Trasporto di resti e di ceneri

Il trasporto di resti, per esumazione ordinaria, e di ceneri, pur dovendo essere autorizzato dal Sindaco, come per i cadaveri, può essere fatto anche con vettura privata e senza doppio feretro.

Si applica anche per tali trasporti quanto disposto all'art. 42.

Artt. 23, 59 Regolamento polizia mortuaria.

(1) In ogni caso, occorre alla domanda, al Medico provinciale o al Console, allegare i documenti di cui all'articolo precedente e l'attestazione sanitaria circa gli adempimenti in ordine alla polizia mortuaria; il passaporto deve essere anche tradotto nella lingua dello Stato interessato.

CAPO V

CIMITERO - SEPOLTURE - SERVIZI

ARTICOLO 45

Obbligatorietà del servizio — Sepulture — RegISTRAZIONI

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con i seguenti cimiteri costituiti sul territorio del Comune (cimitero del capoluogo, in frazione, nel suburbio, in consorzio con altro Comune) (1).

È vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, nei limiti di cui agli artt. 48 e 88 Regolamento di polizia mortuaria e distinti in campi per adulti e per fanciulli inferiori ai 10 anni.

L'area per tali campi, l'utilizzazione delle fosse, il loro ordine di impiego, le misure sono conformi alle disposizioni degli artt. 47 a 52 e 88 Regolamento di polizia mortuaria.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, a' sensi e nei limiti dell'art. 68 Regolamento di polizia mortuaria.

Ogni operazione compiuta nel cimitero — inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del cimitero che ad altro cimitero, di salme, di resti, di ceneri — dovrà risultare giornal-

(1) Per i cimiteri consorziali si applicano gli articoli 42 e 73 del Regolamento di polizia mortuaria, 156 e successivi della legge comunale e provinciale.

mente negli appositi registri, in doppio originale, di cui gli artt. 45, 46 del Regolamento di polizia mortuaria, conservando gli atti relativi di autorizzazione.

Art. 340 T. U. leggi sanitarie.

ARTICOLO 46

Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori del cimitero

Nell'interno del cimitero, a discrezione dell'Amministrazione e previa autorizzazione del Prefetto, possono costituirsi reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti — ceneri ed ossa — di persone appartenenti a culto diverso di quello cattolico o per comunità straniera (1).

Le spese maggiori per tali reparti — opere, maggior durata della sepoltura comune (2) — sono a carico dei concessionari.

Un reparto speciale è pure costituito per i nati morti.

Il seppellimento fuori del cimitero in cappelle private e gentilizie o in Chiese, Istituti, Monumenti può aversi nei casi ed alle condizioni fissate agli artt. 79 a 83 del Regolamento di polizia mortuaria (3).

Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Comune sia sui reparti speciali entro il cimitero, sia sulle sepolture private fuori del cimitero.

ARTICOLO 47

Ammissione nel cimitero

Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono

(1) In alcuni cimiteri sono costituiti posti speciali per cittadini illustri — Fam. medio, art. 89 Regolamento polizia mortuaria — e campi distinti per militari di leva, comunità religiose, caduti sul lavoro, ecc.

(2) Secondo il rito ebraico, la sepoltura è perpetua per tutti.

(3) Per le tumulazioni privilegiate tener presente la circolare 20 gennaio 1947, n. 21100-73 A.G.15197 A.C.I.S.

parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

ARTICOLO 48

Ammissione nei reparti acattolici

Nei reparti acattolici sono ricevute le salme delle persone professanti i rispettivi culti, deceduti nel territorio del Comune o che, ovunque deceduti, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, i quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolti nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi *jure sanguinis*, nell'ordine di cui all'art. 6.

ARTICOLO 49

Ammissione nel reparto nati morti

Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti per i quali non è da compilare l'atto di nascita e i prodotti del concepimento a qualunque epoca della gestazione.

Per questi ultimi, pur non essendo, come i primi, prescritta la denuncia di cui all'art. 1, si fa obbligo della consegna per la inumazione.

In tale reparto sono pure sepolte le membra di cui all'art. 5 del Regolamento di polizia mortuaria ed i resti anatomici, che fossero consegnati dagli ospedali.

Anche i suesposti seppellimenti dovranno risultare nei registri di cui gli artt. 45 e 115.

Art. 43 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 50

Ammissione nei cimiteri delle frazioni e suburbani

Nei cimiteri delle frazioni e suburbani sono accolte le salme delle persone decedute nei rispettivi territori.

Compatibilmente con la disponibilità di aree, il Sindaco, a ri-

chiesta, può autorizzare sia il seppellimento di dette salme nel cimitero del capoluogo, sia il seppellimento nel cimitero di frazione o suburbani di salme di persone già residenti in detti territori o che hanno già sepolti, in detti cimiteri, membri della propria famiglia.

ARTICOLO 51

Sepulture comuni e private

Le sepulture si distinguono in comuni e private ed ancora per inumazione e per tumulazione.

Sono comuni le sepulture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepultura privata.

Sono private le sepulture diverse dalle comuni decennali, per maggior durata o per maggior distinzione; possono essere perpetue o temporanee.

Le sepulture private, ivi comprese quelle eventualmente esistenti nei reparti speciali, costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, secondo le modalità di cui agli artt. 63 a 71 del Regolamento di polizia mortuaria e di esse si dice al Capo VII.

ARTICOLO 52

Sepulture per inumazione e per tumulazione

Sono per inumazione le sepulture nella terra, in fosse: esse possono essere comuni e private.

Sono a tumulazione le sepulture in opere murarie — loculi o cripte — costruite dal Comune o in sepultura di famiglia, secondo le norme di cui all'art. 55 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria.

Le sepulture per tumulazione sono solo private.

In ogni caso, salva l'eccezione di cui il precedente art. 19, ogni cadavere è sepolto in fossa o in loculo separati.

Artt. 53, 55 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 53

Vari tipi di sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo, per 15, 30, 50, 100 anni, dalla data dell'inumazione, di fosse in appositi campi per inumazioni singole;
- b) nell'uso temporaneo, per 50 o per 100 anni, dalla data delle tumulazioni, di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto, per tumulazioni singole;
- c) nell'uso temporaneo, per la durata di 50 o 100 anni, di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti;
- d) nell'uso perpetuo di area per la costruzione di sepolcro plurimo di famiglia per tumulazione, consistente in cappella o edicola o portico, aventi o non camera sotterranea, oppure in sola camera sotterranea rivestita all'esterno di opportune opere in pietra, detto monumento, secondo le norme di cui ai Capi VII e XI.

Eccezionalmente il sepolcro di famiglia può essere per inumazione, a' sensi dell'art. 68 del Regolamento di polizia mortuaria.

Apposito piano regolatore, predisposto dal Comune, determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc. (1).

ARTICOLO 54

Deposito in loculi provvisori

A cura del Comune sono costruiti loculi e cripte destinati a deposito provvisorio. In essi sono ammesse salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonchè salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

(1) La durata della sepoltura privata è indicativa; essa può essere variamente mutata secondo le condizioni o gli usi. È indispensabile però che ogni sepoltura, per durata e per opere, sia tale da corrispondere al presunto periodo minimo di tempo necessario per il processo completo della mineralizzazione della salma, evitando così il passaggio da sepoltura a sepoltura: questo potrà ammettersi solo da sepoltura di grado inferiore a sepoltura di grado superiore. Stante la crescente tendenza alle sepolture private e specialmente a sistema di tumulazione, è opportuno fissare durate brevi, ma sufficienti per la mineralizzazione. È particolarmente da limitare la durata perpetua alle sole sepolture di famiglia.

La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente iniziata, ma in corso di ultimazione.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale e della cauzione, stabiliti in tariffa.

La salma deve essere in doppia cassa, come prescritto per le tumulazioni.

Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni o ornamentazioni stabili.

Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme di cui all'art. 91, versando però al Comune la metà del canone fissato per i depositi provvisori.

Art. 57 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 55

Sistemazione definitiva — Rimborsi

Provvisto alla sistemazione definitiva della salma, già in loculo provvisorio, e corrisposte le semestralità dovute, la cauzione viene rimborsata.

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasefrimento della salma in campo comune o a pagamento, in proporzione della disponibilità della somma versata per deposito di garanzia, dedotte eventuali semestralità non pagate.

ARTICOLO 56

Cellette per resti

I resti delle salme esumate o estumulate per decorso periodo possono, a richiesta, essere raccolti e conservati in cellette ossario della durata di 50 e 100 anni; esse rientrano nelle concessioni di cui all'art. 51.

Di massima, la concessione di celletta è fatta non prima di tre mesi dalla scadenza della sepoltura.

Se la salma per la quale è stata richiesta la celletta non risulta decomposta, la concessione decade con il rimborso previsto all'art. 77.

ARTICOLO 57

Camera mortuaria

Il cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purchè di brevissima durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

Eccezionalmente la camera mortuaria può essere adibita ad altri servizi: deposito di osservazione, sala autopsia.

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche ed i servizi di cui agli artt. 94, 95 del Regolamento di polizia mortuaria.

ARTICOLO 58

Ossario

Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari generali per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per i quali le famiglie interessate non abbiano provveduto come all'art. 56, nonchè per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

Artt. 64, 97 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 59

Soppressione del cimitero

Il cimitero che venga a risultare non più conforme alle condizioni sanitarie, tecniche o di superficie, prescritte dal T. U. leggi sanitarie e dal Regolamento di poliza mortuaria, senza possibilità di adeguati provvedimenti, è soppresso.

Può inoltre essere soppresso per ragioni di dimostrata necessità dipendenti da esigenze urbanistiche o per più degna e più adeguata costruzione.

Il provvedimento è adottato con deliberazione del C. C.

Le concessioni di sepolture perpetue, nel cimitero soppresso, si estinguono; i concessionari, sia di sepolture private temporanee che perpetue, hanno i diritti previsti dall'art. 76 del Regolamento di polizia mortuaria; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all'art. 86.

Il concessionario che, avuta, nel nuovo cimitero, l'area corrispondente in superficie alla concessione nel cimitero soppresso, non provvede alla nuova costruzione nel termine di cui all'art. 79, decade dalla concessione.

Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione.

Artt. 70, 74 e succ. Regolamento polizia mortuaria; art. 131 T. U. legge comunale e provinciale.

ARTICOLO 60

Costruzione e ampliamento del cimitero

La costruzione del cimitero e così l'eventuale ampliamento sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

Nei progetti relativi si fa applicazione delle norme tecniche, igieniche, urbanistiche, topografiche, morali meglio atte alle funzioni particolarmente dettate dagli artt. 228 e 338 T. U. leggi sanitarie modificato con l'art. 27 D. P. R. 10 giugno 1955, n. 854 e con legge 17 ottobre 1957, n. 983; 84 e successivi, 98 del Regolamento di polizia mortuaria, nonché delle norme relative alla distribuzione dell'area per sepolture comuni e private, di cui agli artt. 47, 68 del Regolamento di polizia mortuaria (1).

(1) Importanti tuttora le direttive contenute nella circolare del Ministero dell'interno 18 settembre 1874, n. 21100/5. Per le agevolazioni finanziarie nella costruzione ved. la legge 3 agosto 1949, n. 589.

CAPO VI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 61

Esumazione ordinaria

Le salme sepolte in fossa sono esumabili:

a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune;

b) non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private temporanee, a sistema di inumazione, di cui al precedente art. 53.

Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze, dalla Direzione del cimitero e non richiedono speciale autorizzazione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite, in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo (1).

Artt. 61, 65 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 62

Esumazione nati morti

L'esumazione ordinaria dei nati morti, inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

(1) Nei grandi cimiteri è opportuno che, come per i campi comuni, così per i campi destinati a sepolture particolari temporanee, si fissino misure corrispondenti al fabbisogno di un anno o poco più, in modo che la scadenza sia pressochè simultanea, permettendo così un ordinato reimpiego o una diversa destinazione dei campi.

L10

... 25877/21683 div. A/2. -

ARTICOLO 63

Avvisi di scadenza

La scadenza delle sepolture non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno 3 mesi prima, sono collocate apposite e ben visibili paline, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

I familiari che desiderano essere informati dell'esumazione per scadenza, devono tenere aggiornato il loro indirizzo presso l'ufficio del cimitero.

ARTICOLO 64

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria è eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco. Quest'ultima è a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o per traslazione ad altro cimitero, o per cremazione, nei limiti della legge.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza dell'Ufficiale sanitario o di sanitario delegato e di un incaricato della Direzione cimiteri.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire, si richiama l'art. 22 penultimo comma.

Le esumazioni straordinarie sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali e modalità di cui agli artt. 61 e 64 del Regolamento di polizia mortuaria.

ARTICOLO 65

Estumulazione

Le salme tumulate in loculo o in cripta, si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta de familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti. Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all'articolo 84.

Artt. 65, 66, 67 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 66

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica la legge 23 dicembre 1865, n. 270.

ARTICOLO 67

Incenerimento materiali e integrità dei resti

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del cimitero.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Artt. 64, 65 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 68

Salme aventi oggetti da recuperare

I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne

avviso all'ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono dall'interratore essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono consegnati ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale.

Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

ARTICOLO 69

Disponibilità dei materiali

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, in miglioramento dei campi comuni, in sistemazione di tombe di persone povere.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purchè nello stesso cimitero e purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A) DISPOSIZIONI COMUNI
PER SEPOLTURE INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA

ARTICOLO 70

Concetto e limiti della concessione

Il cimitero, ai sensi degli articoli 823 e 824 del Codice civile, ha carattere demaniale, per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, perpetuo o temporaneo, su una determinata opera, costruita dal Comune, o su area, parte del cimitero, da adibire a sepoltura.

- Tale diritto non è commerciabile nè alienabile: solo per le sepolture di famiglia può essere autorizzata, con le norme di cui all'art. 85 e successivi, una limitata cessione dei diritti d'uso. -

Le sepolture individuali, perpetue e temporanee, sono invece vincolate alla salma indicata nella concessione e non si possono rinnovare o trasferire ad altri.

Il concessionario può usare, con i vincoli di regolamento, dell'opera o dell'area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo, a sua discrezione, purchè non venga compromesso l'uso, modificare ed impiegare per esigenze di servizio.

La concessione, sia a tempo che perpetua, può essere soggetta: a revoca per esigenze di pubblico interesse, come detto all'art. 3, lettera a); a decadenza nei casi di cui agli articoli 71, 75, 79, 89; a rinuncia come agli articoli 77 e 86.

Artt. 70, 71 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 71

Concessionari — Doveri generali

Le sepolture private possono essere concesse, secondo le disponibilità, anche per salme di persone prive della residenza nel Comune e ancorchè morte fuori del Comune.

La concessione di sepoltura privata, sia temporanea che perpetua, è fatta, ed è conservata, subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe, attuali e future, in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonchè delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando prescritto.

In particolare l'uso della sepoltura dev'essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.

Nel periodo di validità della concessione le salme non possono essere trasferite, a richiesta dei familiari, se non per altra sepoltura privata di pari grado o superiore, per durata e decoro.

Art. 70 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 72

Vigilanza del Sindaco

Nessuna operazione, in ordine alla polizia mortuaria ed alle opere, può compiersi nelle sepolture private, da parte dei concessionari, se non autorizzata dal Sindaco.

Il Sindaco esercita la vigilanza su dette sepolture non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche dell'esercizio dei diritti d'uso.

In particolare per le sepolture di famiglia la vigilanza del Sindaco riguarda pure la trasmissione dei diritti d'uso, di cui all'art. 87 che segue, secondo il carattere del sepolcro, risultante dalle norme di legge e dagli atti di concessione.

ARTICOLO 73

Modalità di concessione

Le sepoltura individuale temporanea, nei vari tipi di cui all'articolo 53, può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

Solo per i loculi si può fare la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, secondo la disponibilità degli stessi e l'età del richiedente, quando questi dimostri di non avere parenti od eredi che possano provvedere.

In tal caso è dovuto il canone della tariffa in vigore all'atto della concessione e sarà, in vita, integrato per aumenti superiori alla metà del pagato; inoltre il periodo di durata decorre dalla data della concessione.

La sepoltura individuale perpetua può essere concessa secondo le disponibilità, anche in vita.

La concessione di sepoltura temporanea è provata, salvo se richieda atto formale, dalla bolletta di pagamento; quella perpetua da atto del Sindaco, redatto dal Segretario del Comune (1).

ARTICOLO 74

Oneri relativi alla sistemazione della sepoltura individuale

Se la sepoltura non consta di opera già completa a cura del Comune, ma di fosse, il concessionario deve dare — pena la decadenza — adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro un anno dal seppellimento, per le fosse della durata da 15 a 50 anni; entro due anni, dal contratto e non oltre un anno dalla tumulazione, per le fosse perpetue e centennali.

Il Comune determina il tipo di sistemazione minima obbliga-

(1) Se il regolamento od apposita deliberazione già fissano le caratteristiche, le misure, le tariffe delle sepolture e delle aree, non occorrono singole deliberazioni di concessione, poichè non resta che dare esecuzione al provvedimento di massima; in difetto occorre la deliberazione.

toria per ogni tipo di fossa, con facoltà per il concessionario di altra sistemazione migliore, da approvarsi dalla Direzione del cimitero.

Art 70 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 75

Decadenza

La concessione di sepoltura privata individuale a tempo, può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come all'articolo precedente;

✕ 2) quando non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;

3) quando risulti in stato di completo abbandono.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di cui al n. 3, se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorsi due anni consecutivi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza, nel caso di cui ai nn. 1 e 2, dà luogo al rimborso di cui all'art. 77, che segue; nel caso di cui al n. 3 non dà luogo ad alcun rimborso.

ARTICOLO 76

Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

Art. 70, 93 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 77

Rinuncia di sepolture — Rimborsi

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione; il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.

La rinuncia dà luogo al seguente trattamento: /

1) per le sepolture quindicennali e trentennali; rimborso della metà della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo biennio dalla concessione;

2) per le sepolture cinquantennali, centennali, perpetue e per le cellette di pari durata, è applicata la tariffa per deposito provvisorio ad esaurimento del canone versato. I posti individuali perpetui, a tali effetti, sono parificati ai centennali.

Il trasferimento nel primo mese dalla concessione, per dare migliore sistemazione nel cimitero, si ritiene interamente compensato con la maggiore tariffa del nuovo posto.

C) SEPOLTURE DI FAMIGLIA

ARTICOLO 78

Modalità di concessione

La sepoltura di famiglia, nei vari tipi di cui all'art. 53, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

La concessione deve, a' sensi e per gli effetti dell'articolo 1350

Codice civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune (1).

Solo con la stipulazione dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area, versare l'importo presunto, a suo carico, delle spese di atto, nonchè eseguire il deposito, di cui alla tariffa, a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni; tale deposito è rimborsato come all'art. 134.

ARTICOLO 79

Costruzione delle opere — Termini — Collaudo Limiti di impiego dell'area

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto (articolo 132) ed alla esecuzione, pena la decadenza (art. 89) delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, quest'ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo, è applicata la penale dell'1 per cento del corrispettivo della concessione, da prelevarsi sulla somma depositata.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa; per le opere in sottosuolo si può aggiungere una maggiore area in sottosuolo, da pagarsi come in tariffa, semprechè non sia di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi.

Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni due metri di area, concessa in soprassuolo e in sottosuolo; oltre tale numero, se ne possono ricavare altri, subordinatamente alle esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

(1) Ved. nota all'art. 73.

Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, a' sensi dell'art. 55 del T. U. della legge comunale e provinciale e ai termini del presente regolamento, non esclusa la decadenza.

Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse, se l'interessato non ha provveduto nel termine prefisso.

Artt. 11, 93 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 81

Gruppo familiare

La concessione di sepoltura di famiglia si intende fatta *jure sanguinis* fra i discendenti in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tal effetto, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti (1).

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti o ad estranei, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione,

(1) Si ritengono esclusi i figli naturali, non gli adottivi; controverso il diritto del coniuge in caso di separazione e di passaggio a seconde nozze.

ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

ARTICOLO 82

Ammissione in sepoltura di famiglia

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa (1).

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a' sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto, o per ragioni di ordine morale. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione come all'art. 92, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza. Se il sepolcro diventa ereditario, il diritto al seppellimento può essere per stirpe.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui all'art. 84 successivo.

(1) Nella sepoltura di famiglia in reparti per ebrei, resta il diritto di seppellimento anche in caso di passaggio ad altra religione; il R. D. 20 ottobre 1930, n. 1731, ha valore solo per le sepolture comuni; la sepoltura di famiglia, infatti, costituisce un diritto soggettivo.

ARTICOLO 83

Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ARTICOLO 84

Estumulazione — Vincolo di perpetuità delle salme

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, se occorre disporre del loculo, per salma di altro avente diritto, quando siano decorsi almeno 50 anni dalla tumulazione (1). I resti sono conservati nella sepoltura stessa in appositi ossari o in singole cellette.

Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il vincolo di perpetuità di tutte o alcune salme cioè la integrale conservazione della salma nella tomba con divieto quindi di estumulazione. Il vincolo si riferisce essenzialmente alla salma, mentre il loculo può eccezionalmente mutare, nella stessa tomba, per nuove opere o per diversa sistemazione della tomba. Inoltre una salma vincolata a perpetuità può essere, a richiesta, da valutarsi dal Sindaco, trasportata in altra sepoltura di famiglia, di non minor decoro, purchè sia mantenuto lo stesso vincolo.

Il vincolo di perpetuità delle salme può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati con detto vincolo.

Il vincolo di perpetuità delle salme è subordinato al versamento del canone di tariffa; apposita scritta nella sepoltura indica tale vincolo.

ARTICOLO 85

Trasmissione diritti d'uso

I diritti d'uso per le sepolture di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione *jure sanguinis*, e, estinta la famiglia nei suoi discendenti diretti, *jure hereditatis*.

(1) La durata è in rapporto al periodo presunto per la mineralizzazione completa della salma, che può variare da 30 a 50 anni.

★
Può permettersi la cessione di diritti d'uso a terzi di tutta o di parte della sepoltura di famiglia, quando ricorrano giustificate ragioni, familiari od economiche — da valutare a giudizio dell'Amministrazione — con esclusione di intenti di speculazione e semprechè siano rispettate le salme, già accoltevi come all'art. 88.

- La cessione è subordinata al versamento dei diritti dovuti a termine di tariffa.

Ogni variazione nei diritti d'uso deve essere notificata dagli interessati al Comune, come all'art. 87.

Art. 71 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 86

Cessione — Rinuncia

a) *Aree libere.*

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo decadenza, può rinunciare alla stessa a favore del Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nei primi due anni e degli 8/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione.

Per eventuale svalutazione oltre la metà, in confronto alla nuova tariffa, il rimborso è nella misura di metà della nuova tariffa. Eccezionalmente, a giudizio dell'Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nei termini di cui all'art. 79.

b) *Aree con parziale costruzione.*

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al ricupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti all'art. 79. //

c) *Aree con opere finite.*

La cessione può essere di tutta o di parte della sepoltura; in

ogni caso al Comune spetta il diritto di prelazione, con il rimborso, per l'area, nei limiti del precedente comma a), da ridursi in ragione dei posti eventualmente già occupati, in perpetuo o a tempo, tenendo conto, in quest'ultimo caso, della sistemazione dei resti; le opere sono valutate dall'Ufficio tecnico del Comune, salvo contraddittorio con l'interessato.

Se il Comune non intende valersi di tale diritto, la cessione, se giustificata, come all'articolo precedente, può essere autorizzata a terzi, col pagamento, per posto o loculo ceduto, a favore del Comune, del corrispettivo fissato dalla tariffa in vigore.

La cessione di tomba appartenente a più titolari deve essere fatta con l'adesione delle singole parti, a meno che si tratti di tomba già divisa, a' sensi dell'art. 92, che segue, con l'espressa facoltà reciproca di cessione a terzi anche per atto tra vivi.

ARTICOLO 87

Prova della trasmissione di diritti

La trasmissione del diritto d'uso deve essere comprovata da titoli regolari e cioè:

a) *per successione*: atto notorio notarile o attestazione giudiziale, dai quali risultino le successioni per rami fino agli attuali eredi e l'attestazione espressa che non esistono altri eredi. Se la successione è testamentaria può essere richiesta anche copia od estratto del testamento;

b) *per cessione e per rinuncia*: contratto rogato dal Segretario del Comune, se è nell'interesse del Comune stesso o da notaio se nell'interesse di privati, da produrre in copia autentica. /

Tali atti sono da presentare, con domanda di voltura, all'ufficio entro sei mesi dal verificarsi della rispettiva causa, per le necessarie variazioni.

Entro un mese il Sindaco darà comunicazione dei provvedimenti relativi.

Nella rinuncia la spesa di atto è a carico del rinunciante.

I documenti relativi ai trapassi sono conservati dal Comune e sono annotati nel fascicolo della sepoltura.

A parte la vigilanza del Sindaco, di cui il precedente art. 72, la trasmissione dei diritti per successione risulta da deliberazione della Giunta municipale; la trasmissione per cessione risulta da deliberazione del Consiglio comunale, recante, con la giustificazione,

anche la liquidazione dei canoni dovuti; in essa si può anche subordinare la trasmissione all'esecuzione di opere necessarie alla tomba (1). La rinuncia risulta pure da deliberazione del Consiglio comunale (2).

Art. 71 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 88

Condizione delle salme nelle cessioni

Le salme già accolte nella sepoltura che viene ceduta, non possono essere trasferite, ma sono conservate nella sepoltura stessa, salvo sistemazione in altra tomba pure di famiglia, non meno decorosa (art. 70 precedente).

Se le salme non sono vincolate a perpetuità, alla scadenza dei 50 anni, si può provvedere alla raccolta dei resti, che devono pure essere conservati nell'ossario o in singole cellette della sepoltura stessa.

ARTICOLO 89

Decadenza

La concessione di sepoltura di famiglia può essere dichiarata decaduta:

a) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 79 in ordine ai termini per la costruzione delle opere.

In tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art. 86 ed è incamerato il deposito cauzionale;

b) per soppressione del cimitero, come ai precedenti articoli 59 e 89, osservate le norme di cui agli artt. 76 del Regolamento di polizia mortuaria e del presente regolamento;

c) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto.

La decadenza per abbandono è adottata attraverso la procedura

(1) In alcuni Comuni esistono antichi ordinamenti in tema di concessione che potrebbero conservare efficacia nelle successioni *jure sanguinis*, non nelle successioni ereditarie o nelle cessioni. Ved. nota all'art. 142.

(2) È stata affermata la responsabilità del Sindaco e degli uffici competenti per irregolare trasmissione di diritti od in violazione del carattere del sepolcro.

di cui all'art. 75, n. 3, in più, decorso il primo dei due anni di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni-avviso successive su almeno due giornali più diffusi *in loco*.

La decadenza, per qualunque titolo, è adottata con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati per le osservazioni, se reperibili.

Artt. 70, 93 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 90

Provvedimenti a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza per abbandono, il Comune può concedere la sepoltura a persona che assuma di provvedere alle opere occorrenti. Prima però provvede a raccogliere i resti delle salme nelle cellette o nell'ossario della sepoltura stessa e fa obbligo al subentrante di conservarle, come consegnate, in perpetuo; parimenti fa obbligo di ricordare, anche in parte secondaria della tomba, il nome del vecchio concessionario.

Per tali oneri è abbuonata al nuovo concessionario una somma pari al prezzo base di una celletta, per ogni resto.

Se la sepoltura è ridotta in stato da dover essere demolita, il Comune provvede alla sistemazione dei resti in cellette perpetue o in apposito ossario, disponendo dell'area per nuove concessioni.

ARTICOLO 91

Consensi per salme di estranei al gruppo familiare

Il titolare di sepoltura di famiglia, salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario, può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria o definitiva, la salma od i resti di persona estranea al gruppo familiare, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene quella già ammessa per tale titolo.

All'esterno della tomba può porsi il nome della salma accolta.

Per il consenso si richiede un atto del titolare, in competente bollo e registrato, nel quale risultino le ragioni morali che lo giustificano.

Se la sepoltura è indivisa fra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta incaricato, a' sensi dell'art. 81 precedente.

Quando risulti che il consenso possa celare una effettiva cessione parziale, avente carattere di speculazione, non si dà corso al consenso.

La concessione del consenso è subordinata al pagamento dell'apposito canone risultante nella tariffa vigente al momento della tumulazione.

Il consenso può essere dato anche a favore di vivente e registrato nel fascicolo; il pagamento del canone però è da effettuarsi al momento della tumulazione, secondo la tariffa in vigore a tale epoca.

ARTICOLO 92

Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote.

In relazione a questi si possono determinare gli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti; essa deve risultare come sopra.

ARTICOLO 93

Disponibilità dei materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 69.

ARTICOLO 94

Manutenzione a carico del Comune

~~Il Comune può assumere l'onere della manutenzione perpetua delle opere con versamento da parte dei titolari della somma che~~

~~viene fissata, in base ad apposita perizia del tecnico municipale e alle condizioni da stabilirsi, con deliberazione, di volta in volta (1).
Apposita iscrizione, posta sulla sepoltura, indica tale onere.~~

ARTICOLO 95

Fascicoli per le sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo tenuto dall'ufficio nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni, ai consensi, alle successioni.

(1) Cautelarsi per eventuale eccessiva onerosità futura senza dover ogni volta ricorrere all'art. 1467 Codice civile; di massima limitare l'onere alla manutenzione ordinaria.



CAPO VIII

CREMAZIONE (1)

ARTICOLO 96

Area — Locali

Il servizio della cremazione dev'essere autorizzato dal Prefetto e si svolge nel recinto del cimitero, nel quale il Comune dispone per l'area occorrente, per la costruzione del crematoio e delle opere per la conservazione delle relative ceneri, qualora a queste non venga data diversa destinazione (2).

Art. 343 T. U. leggi sanitarie; art. 58 Regolamento polizia mortuaria.

(1) La Chiesa cattolica, nel 1886, ha condannato e vietato ai fedeli la cremazione. Era allora, la cremazione, propagandata e richiesta generalmente quale manifestazione di ateismo e di avversione alla Chiesa.

Dal 1964 la Chiesa, pur confermando la preferenza per le tradizionali sepolture nel terreno, ha revocato tale divieto, giudicando pressochè cessate le ragioni del divieto stesso tenendo conto sia delle esigenze d'igiene e di economia in materia, sia del favore, presso altre Chiese e Stati, per la cremazione.

Con tale provvedimento è da presumere che, progressivamente, non pochi abbandoneranno le tradizionali sepolture, sollevando i Comuni da gravi problemi di spazi, di servizi, di opere, evitando così il formarsi delle grandi, tristi necropoli.

In rapporto a tale nuovo atteggiamento della Chiesa, è da presumersi la adozione del D. P. R. 8 maggio 1968, n. 794, che detta nuove modalità, più semplici, per l'autorizzazione alla cremazione, specie per gli iscritti alle apposite associazioni.

Sotto tali aspetti il servizio della cremazione merita particolare cura e considerazione.

(2) Il servizio di cremazione o è istituito e svolto direttamente dal Comune o, più spesso, da società costituite appositamente. In tal caso il Comune deve concedere gratuitamente l'area; l'atto di concessione reca le condizioni e modalità di esercizio, la tariffa per ogni cremazione. La costruzione delle opere occorrenti per il servizio, la loro manutenzione ed ampliamento e quanto occorre all'esercizio sono a carico della società concessionaria. Potrebbe giustificarsi un contributo da parte del Comune.

ARTICOLO 97

Vigilanza — Autorizzazione

L'esercizio della cremazione, sia dal lato amministrativo che tecnico, è svolto sotto la vigilanza dell'Autorità comunale.

Il servizio della cremazione è esercitato con l'osservanza di tutte le norme e disposizioni in materia e di quelle che, anche di volta in volta, potranno essere prescritte dall'Autorità comunale. In particolare l'ignizione deve essere fatta con sistemi rapidi ed innocui.

Art. 58 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 98

Richiesta della cremazione

La cremazione dei cadaveri deve essere autorizzata di volta in volta con atto del Sindaco, quando risulti espressamente tale volontà nel testamento del defunto.

A tal fine i familiari o gli aventi titolo devono fare formale istanza al Sindaco, presentando i documenti di cui all'art. 59 del Regolamento di polizia mortuaria, modificato dal D. P. R. 8 maggio 1968, n. 794 e cioè:

1) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato;

2) per gli iscritti ad associazioni, riconosciute, aventi il fine della cremazione:

a) dichiarazione da cui risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato;

b) dichiarazione del presidente della associazione attestante che il defunto è rimasto iscritto alla stessa fino all'ultimo istante di vita;

3) certificato, in carta libera, del medico curante o dell'Ufficiale sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Eccezionalmente la cremazione può essere disposta d'autorità per gravi motivi di pubblica necessità.

ARTICOLO 99

Termini

La cremazione può avere inizio non prima che siano decorse 24 ore dal decesso, o 48 ore, se si tratta di morte improvvisa.

In nessun caso, può ritardarsi la cremazione di oltre 48 ore dal decesso, durante il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, e di oltre 72 ore dal decesso, durante il periodo dal 1° novembre al 30 aprile.

Trascorsi tali termini, deve inumarsi o tumularsi la salma, salvo successiva esumazione o estumulazione al momento dell'effettiva cremazione.

ARTICOLO 100

Cremazione stranieri

Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui all'art. 59 del Regolamento di polizia mortuaria, specifico « nulla osta » del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

Se la legge dello Stato, cui apparteneva il defunto, non prescrive la disposizione testamentaria, basta la domanda di cremazione fatta dai parenti più prossimi.

ARTICOLO 101

Consegna e riconoscimento

La salma da cremare è portata dal personale del cimitero al crematoio e consegnata al personale addettovi, appositamente incaricato. Alla consegna, due testi devono, sotto la propria responsabilità, confermare l'identità della salma, contenuta nel feretro, con quella destinata alla cremazione.

Di dette operazioni è redatto apposito verbale.

ARTICOLO 102

Intervento alla cremazione

Alle operazioni della cremazione non possono assistere persone estranee alla famiglia del defunto e al servizio, salvo speciale autorizzazione da parte della Direzione del cimitero.

ARTICOLO 103

Modalità

La salma deve collocarsi sull'ara crematoria avvolta negli indumenti rivestiti o avvolta in lenzuolo.

Il feretro è bruciato.

La salma deve essere cremata racchiusa nel feretro:

- a) quando sia in stato di avanzata putrefazione;
- b) quando trattasi di salma morta per malattia contagiosa;
- c) quando sia richiesto dai familiari.

ARTICOLO 104

Urna cineraria

Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in urna cineraria e suggellata. L'urna può essere di metallo o di marmo, di terra, di cristallo, purchè opaco.

Ciascuna urna cineraria contiene le ceneri di una sola salma e porta all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.

L'urna è poi collocata nelle cellette del crematoio, o in sepoltura di famiglia, o di enti, come indicato all'art. 343 delle leggi sanitarie.

Per il trasporto di ceneri, ved. l'art. 44.

ARTICOLO 105

Registri

Presso il crematoio è tenuto un registro contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, il luogo ove è stata deposta l'urna.

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ARTICOLO 106

Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Nei giorni di Natale, Capo d'Anno e Pasqua, l'apertura è limitata alle ore antimeridiane (1).

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso della Direzione; la visita fuori orario ai sotterranei è subordinata, oltrechè al permesso predetto, all'accompagnamento da parte di personale addetto al cimitero.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di intensa nebbia o di pioggia, la Direzione può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

ARTICOLO 107

Divieto di ingresso

È vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo inde-

(1) L'accesso alle gallerie, cameroni sotterranei, di solito, è disciplinato da orari più ridotti.

coroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;

d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ARTICOLO 108

Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generale, della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate (1).

ARTICOLO 109

Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, la Direzione può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile.

Parimenti la Direzione può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese, addette al cimitero, fissando il percorso e l'orario (2).

La Direzione fissa i percorsi e gli orari nei casi suesposti.

ARTICOLO 110

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

(1) Il servizio religioso presso i grandi cimiteri è di massima svolto secondo apposite convenzioni tra Comune ed Autorità religiosa; pochi Comuni provvedono in proprio ad un Cappellano, statuendone le prestazioni.

(2) Quando l'area del cimitero è molto vasta, si può permettere al personale di servizio nell'interno del cimitero, l'uso di bicicletta, che sarà verniciata in nero e con targhetta recante la scritta « Servizio cimitero », così anche per ditte imprenditrici di lavori nel cimitero per portarsi esclusivamente sui lavori intrapresi.

a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti; introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;

c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi;

d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;

e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;

f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in ispecie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della Direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;

m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

ARTICOLO 111

Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve essere approvata dalla Direzione e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere, come all'art. 133.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne conjugate sono indicate con i due cognomi.

ARTICOLO 112

Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all'art. 6, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

ARTICOLO 113

Lapidi, ricordi, fotografie

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero, se non decorosamente verniciati. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purchè eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione come all'art. 3.

ARTICOLO 114

Cippi

Ogni fossa dei campi comuni è contraddistinta da cippi uniformi, forniti e messi in opera dal Comune a seguito immediato della inu-

mazione; essi recano il numero progressivo, il cognome e nome, la data di morte del defunto.

Tali cippi sono rimossi quando i familiari provvedono al collocamento di lapidi, purchè queste rechino inciso nel retro, lato destro, all'altezza di cm. 10 dal suolo, il numero progressivo portato dal cippo (1).

Art. 49 Regolamento polizia mortuaria.

(1) Il cippo deve essere decoroso in modo da supplire l'eventuale mancanza della lapide; meglio ancora sarebbe l'adozione, per tutte le fosse comuni, di un tipo unico di lapide-cippo, da fornire gratuitamente per i poveri, a pagamento per gli altri e che potrebbe quindi essere ancora più decoroso.

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO (1)

ARTICOLO 115

Direttore del cimitero — Compiti

Al cimitero ed ai servizi funebri è preposto un Direttore (art. 2), alle dirette dipendenze del Sindaco e dell'Assessore delegato a tali servizi.

Sono compiti specifici del Direttore disporre e vigilare:

a) sull'applicazione delle norme contenute nel regolamento generale di polizia mortuaria e nel presente regolamento e in ogni altra disposizione di legge; istruzioni, circolari;

(1) Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di polizia mortuaria, ogni cimitero deve avere almeno un custode. Secondo le esigenze concrete e la consistenza del servizio, a giudizio del Comune, il custode può essere a servizio esclusivo e completo del cimitero, risiedendo *in loco* con adeguato alloggio, o presta al cimitero opera saltuaria, ripartita con altre attribuzioni (cantoniere, ecc.).

Tale servizio minimo può avere sviluppo adeguato ai servizi, pervenendo, come nei Comuni maggiori, alla costituzione di una organica unità amministrativa con funzionari direttivi, amministrativi, sanitari, tecnici e con varie categorie di salariati, necrofori, interratori, giardinieri, vigili.

Secondo il criterio premesso, il regolamento prevede i servizi maggiori e va da sé che, ove è un solo custode, questi accentra, in quanto esistenti, le varie attribuzioni. In tal caso basta adottare l'articolo che segue: « Al cimitero è addetto un custode con le mansioni proprie di tale qualifica e con le varie attribuzioni relative al cimitero ed al servizio mortuario, come disposto nel Regolamento di polizia mortuaria e nel presente regolamento. In particolare il custode tiene aggiornati i registri di cui all'art. 45 del Regolamento di polizia mortuaria; svolge le operazioni di seppellimento e di esumazione; cura la manutenzione e l'ordine del cimitero.

« Il custode riferisce tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente di servizio ».

62

2/A. v. 3 2007/27603 div. A/2. -
 11/10/1970 al 4. 2007/27603 div. A/2. -

b) su tutte le operazioni che si svolgono nel cimitero: seppellimenti, esumazioni, ecc., accertando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme;

c) sul personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina;

d) sulle costruzioni private nel cimitero, coadiuvato da incaricato dell'ufficio tecnico — posa di lapidi, costruzione di cripte, monumenti, edicole, cappelle, ecc. — perchè corrispondano alle condizioni prescritte ed alle autorizzazioni date;

e) sull'impiego delle aree, delle opere e dei servizi funebri, studiando e formulando proposte sulle questioni tecniche e amministrative, necessarie od opportune, per il regolare andamento del servizio e per le esigenze relative;

f) sulle provviste, opere, servizi, imprese appaltatrici, secondo i rispettivi capitolati e le norme del presente regolamento, particolarmente nei riguardi del servizio trasporti funebri e della manutenzione del cimitero;

g) sul servizio della cremazione;

h) su eventuali irregolarità, inadempienze, insufficienze, riferendo all'Assessore.

Interviene, con voto consultivo, alla Commissione tecnica di cui all'art. 132, della quale assolve anche le funzioni di segretario.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Direttore è coadiuvato da apposito personale tecnico ed amministrativo.

A tal fine sono costituiti, alle sue dipendenze, un ufficio presso il cimitero ed uno presso l'ufficio stato civile del Comune.

L'ufficio staccato presso il cimitero:

a) assolve i compiti di cui all'art. 45 del Regolamento di polizia mortuaria;

b) tiene aggiornati i registri circa le operazioni che si svolgono nel cimitero, di cui l'art. 45 del presente regolamento;

c) tiene le chiavi degli ingressi, dei sotterranei, dei luoghi di deposito, di osservazione e di ogni locale del cimitero;

d) tiene l'inventario dei mobili ed attrezzi, curandone la manutenzione;

e) dà le informazioni che vengono richieste dai visitatori.

L'ufficio presso lo stato civile cura in particolare:

a) il servizio denunce di morte, per quanto si riferisce ai servizi funebri ed alla polizia mortuaria;

b) la concessione di sepolture comuni e particolari, e relative registrazioni; l'aggiornamento nelle cartelle delle sepolture private,

delle tumulazioni e delle volture delle concessioni; la raccolta dei progetti e disegni di sepolture private;

c) il rilascio di autorizzazioni e permessi;

d) il controllo e la contabilità relativa alle imprese appaltatrici di servizi cimiteriali e funebri.

Per le attribuzioni d'ordine tecnico il Direttore è coadiuvato da un assistente tecnico, il quale in particolare:

a) sorveglia le opere ed i lavori attinenti al servizio del cimitero fatti sia dal Comune sia da privati;

b) controlla le lapidi, murazioni, cripte, monumenti, cappelle ed ogni opera dei privati perchè corrispondano alle condizioni stabilite nel regolamento e nei rispettivi permessi;

c) riferisce al Direttore circa guasti alle opere sia del Comune sia dei privati, in ordine alla sicurezza ed al decoro.

Al Direttore, ai fini del miglior assolvimento dei suoi compiti, è concesso l'alloggio gratuito nell'apposito edificio municipale, attiguo al cimitero.

ARTICOLO 116

Interratori

Gli interratori assolvono i servizi interni del cimitero e principalmente:

a) scavo fosse per inumazioni e per esumazioni;

b) trasporto delle salme dall'ingresso del cimitero alle fosse o loculi o al crematoio, secondo le destinazioni prefissate;

c) deposizione delle salme nelle rispettive sepolture;

d) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie; trasferimenti interni, autorizzati, di salme;

e) servizio della camera mortuaria e delle autopsie.

Nell'assolvimento delle loro attribuzioni gli interratori devono attenersi scrupolosamente alle norme di regolamento, usare le cautele e tenere il comportamento che si addicono al carattere del servizio e in particolare:

1) scavare le fosse secondo le misure prescritte, eliminando le pietre che, messe a parte, sono poi trasportate nei posti fissati;

2) colmare le fosse con sola terra e formare il tumulo a displuvio;

3) evitare nelle esumazioni, nelle estumulazioni ed in qualsiasi scavo, dispersione di ossa, di avanzi di indumenti e di feretro;

4) completare, ad inumazione e a tumulazione ultimata, le apposite bolle da consegnare rispettivamente all'ufficio cimiteri ed ai familiari del defunto;

5) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'art. 68 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o di ricordi personali.

ARTICOLO 117

Capo interrattore

Il capo interrattore è specialmente preposto al servizio degli interrattori; cura la distribuzione opportuna del personale per il servizio all'ingresso del cimitero per il ricevimento delle salme, e nei campi; controlla l'ordine di sepoltura, che accompagna ogni salma, circa la rispettiva destinazione, nonchè lo stato del feretro e delle vetture; cura la consegna all'Autorità giudiziaria delle salme esumate, richieste dalle autorità stesse per autopsie e ne controlla la restituzione; registra tutte le operazioni svolte giornalmente dagli interrattori, secondo gli ordini di seppellimento e di esumazione e consegna quindi i detti ordini aggiornati e firmati all'ufficio cimiteri.

ARTICOLO 118

Portieri

I portieri sono addetti alla vigilanza dei vari ingressi del cimitero e alla custodia degli stabili annessi; il portiere dell'ingresso principale cura anche la custodia e la vigilanza degli uffici, cappella e stabili annessi; per tali servizi usufruisce di alloggio gratuito nei locali d'ingresso.

È compito dei portieri:

- a) curare rigorosamente che siano osservate le norme del regolamento relative all'ingresso sia dei visitatori sia del personale addetto al servizio e ai lavori privati autorizzati;
- b) dare le informazioni di cui fossero richiesti, indirizzando, se occorre, all'ufficio;
- c) controllare che i materiali che vengono introdotti o che vengono asportati abbiano la bolla di autorizzazione;
- d) controllare i veicoli sia in entrata che in uscita, agli effetti degli articoli 109, 110 e 129.

Cessato il servizio, i portieri devono riportare le chiavi dei cancelli d'ingresso all'ufficio del cimitero.

ARTICOLO 119

Giardinieri

I giardinieri sono addetti alla formazione e manutenzione delle aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi non appartenenti a sepolture private, nonché alla manutenzione delle opere e servizi non affidati alle apposite imprese e cioè viali, stradini, piazzali, cunette, pozzi, porticati, monumenti, sgombro neve. Inoltre sono di sussidio alle altre categorie di personale, specie necrofori, in caso di bisogno.

Il capo giardiniere è preposto al personale ed ai servizi predetti, sotto la guida del Direttore.

ARTICOLO 120

Necrofori

Ai necrofori è affidato il servizio funebre che ha svolgimento all'esterno del cimitero e in particolare:

a) trasporto dei feretri di provvista del Comune al domicilio del defunto secondo le modalità di cui all'art. 27;

b) accertare che la misura del feretro corrisponda a quelle occorrenti e alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione; porre, previo accertamento dei requisiti, il bollo di verifica;

c) provvedere, a richiesta, alla deposizione della salma nel feretro e prestare alla salma stessa le cure eventualmente occorrenti;

d) chiudere il feretro, previo accertamento di eventuali negligenze o infrazioni; in caso di perdita di sostanze organiche, disporre che siano poste nel feretro materie assorbenti o che sia richiesta apposita cassa; se il feretro è metallico, assistere alla saldatura; se la salma è trasportata fuori Comune, accertare, oltre l'osservanza delle norme generali, le speciali prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione; fissare nella parte superiore del feretro la targa metallica di identificazione;

e) trasportare a spalla la salma dall'abitazione alla vettura e dalla vettura alla Chiesa; in tale trasporto il feretro, se comune, dev'essere ricoperto dall'apposito drappo nero, negli altri casi i necrofori si attengono al desiderio dei familiari;

f) accompagnare e guidare il corteo (art. 34); sciolto il corteo, l'accompagnamento al cimitero è fatto da un solo necroforo, che, all'ingresso, consegna all'interratore o custode la salma ed il relativo ordine di seppellimento, annotandovi l'ora in cui ebbe compimento il trasporto ed eventuali rilievi.

Nel secondo tratto l'accompagnamento può essere affidato a persona addetta al trasporto con le responsabilità del servizio; così anche quando la salma deve essere trasportata fuori Comune;

g) ritirare i deceduti in solitudine nelle abitazioni o all'aperto e i deceduti per morte violenta da trasportare, a richiesta dell'Autorità, all'Istituto di medicina legale o all'obitorio. Per tali incombenze è costituita una squadra di servizio diurno e notturno.

I necrofori disponibili dai servizi esterni di trasporto funebre, devono tenersi a disposizione della Direzione per eventuali occorrenze.

ARTICOLO 121

Capo necroforo

Il capo necroforo è specialmente responsabile della esatta e regolare osservanza delle norme di cui all'articolo precedente e di quelle di cui al Capo VI.

Rileva ogni giorno, dall'ufficio denunce di morte e dal Direttore, le disposizioni circa la provvista e la verifica dei feretri, come all'art. 25, nonchè circa l'ora, il luogo e le modalità dei trasporti, disponendo tempestivamente ed adeguatamente alle varie incombenze; vigila, oltrechè sulla regolarità del servizio, sulla compostezza e sul comportamento del personale; cura l'adeguata disponibilità nei vari depositi dei feretri, di provvista del Comune, tenendo conto del carico e scarico e vigilando sul loro stato di conservazione; dispone per la consegna di salme alle sale anatomiche universitarie o all'Istituto di medicina legale per il riscontro diagnostico, a' sensi di legge, e per il loro successivo ritiro, accertandone l'identità e l'esistenza di tutte le membra; riferisce al Direttore circa inadempienze, irregolarità, inconvenienti rilevati in servizio.

ARTICOLO 122

Doveri speciali del personale salariato — Stato giuridico

Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione ge-

nerale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge. In particolare deve:

- a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
- b) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, specie se usufruisce di alloggio gratuito nei locali annessi al cimitero, qualora le esigenze del servizio lo richiedano;
- c) prestarsi, in caso di bisogno, anche alle incombenze proprie di altre categorie di personale addetto al servizio.

Allo stesso è fatto rigoroso divieto:

- 1) di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito;
- 2) di accettare mance e specialmente di sollecitarle;
- 3) di asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie (art. 68).

Nei locali di servizio del cimitero sono allestiti appositi locali per spogliatoi, refezione, bagni del personale.

Il Direttore dispone circa l'uso di tali servizi da parte del personale: questo deve avere cura sia del regolare funzionamento dei servizi, dei quali fa uso, sia della pulizia e ordine dei locali stessi.

La condizione giuridica ed economica del personale addetto al cimitero è disciplinata nel regolamento organico del personale del Comune. In particolare nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

CAPO XI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 123

Registro imprese — Permesso di costruzione

Per l'esecuzione di opere — nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni — che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Nessuno però può esser ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto l'iscrizione in apposito registro di categoria — costruttori, progettisti, marmisti, giardinieri, ecc. — tenuto dalla Direzione del cimitero.

L'interessato deve presentare domanda di iscrizione, accompagnata dal certificato penale e di iscrizione alle competenti categorie professionali, dal quale risulti l'idoneità ai lavori; se tale documentazione è già stata presentata all'Amministrazione per altra ragione, basta farne richiamo.

L'iscrizione comporta il pagamento del diritto annuo, risultante a tariffa, riducibile a semestre.

Per rilievi d'ordine tecnico o morale o di comportamento, l'Amministrazione può sia ricusare l'iscrizione, sia disporre la cancellazione, a tempo indeterminato o temporaneo, previa comunicazione dei rilievi, con invito a produrre giustificazione.

In particolare alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorretta.

ARTICOLO 124

Limiti di attività

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, contenute in particolare nel R. D. 23 ottobre 1925, n. 2537, per la professione di ingegnere e di architetto e nel R. D. 11 febbraio 1929, n. 274, per la professione di geometra.

ARTICOLO 125

Permesso di costruzione

Non può essere eseguita alcuna opera privata — nuova opera, restauro, modifica — senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso. In questo sono indicati l'iscrizione del richiedente nel registro, il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di discarica, se occorre, il permesso d'introduzione dei materiali e l'effettuato pagamento dell'imposta consumo.

Detto permesso deve tenersi sul posto di lavoro.

ARTICOLO 126

Deposito cauzionale — Responsabilità

~~Per la costruzione di sepolture di famiglia, oltre al deposito di cui all'art. 78, da parte del concessionario, anche la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso privati.~~

~~Il rimborso è fatto a collaudo delle opere, come all'art. 184~~

ARTICOLO 127

Recinzione aree — Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione della Direzione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

ARTICOLO 128

Introduzione e deposito di materiali

La circolazione di veicoli delle imprese è regolata all'art. 109. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

ARTICOLO 129

Divieto di sosta dei veicoli

È vietato far sostare nell'interno del cimitero veicoli impiegati nel trasporto dei materiali e foraggiare cavalli eventualmente impiegati nei trasporti stessi.

ARTICOLO 130

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione. È in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dalla Direzione.

ARTICOLO 131

Sospensione dei lavori

Quattro giorni prima della ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione della Direzione.

ARTICOLO 132

Progetti di costruzione di sepolture private Parere della Commissione

I progetti per la costruzione di sepolture private di famiglia devono essere sottoposti all'esame e al parere della Commissione comunale per l'edilizia; questa può anche deferire tale compito ad una Sottocommissione composta di alcuni membri della Commissione stessa, presieduta dal Sindaco o dall'Assessore preposto al Servizio cimitero; il Direttore del cimitero partecipa alla Commissione con parere consultivo e con funzioni di segretario.

La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria e d'igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

Il parere della Commissione non vincola eventuali decisioni difformi del Sindaco.

La Commissione può anche essere richiesta di parere su quanto si riferisce a opere generali, sistemazioni tracciamenti di aree nel cimitero.

Artt. 72, 92 Regolamento polizia mortuaria.

ARTICOLO 133

Opere su sepolture individuali

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, comuni e private, si richiede (art. 111) la presentazione del disegno con firma del capo mastro o marmista. L'approvazione è di competenza della Direzione, così pure il collaudo.

ARTICOLO 134

Vigilanza — Collaudo

La Direzione controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; essa può impartire disposizioni atte a prevenire e a rimuovere irregolarità, abusi.

Le opere per sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate dal tecnico del Comune e dalla Direzione.

Il Sindaco può disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

Risultato favorevole il collaudo, si rimborsano i depositi cauzionali di cui agli articoli 78 e 126; solo a collaudo eseguito, è autorizzato il seppellimento.

ARTICOLO 135

Ornamentazione sepolture

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione ed ornamentazione delle sepolture di loro spettanza.

Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati come all'articolo 123 (1).

(1) Siffatti servizi, di interesse dei privati, in alcuni cimiteri sono assunti dallo stesso Comune, in altri sono invece conferiti ad una o più imprese; in entrambi i casi il Comune fissa le tariffe, i materiali, ecc. Nel secondo caso il Comune, per la condizione di speciale favore che deriva all'impresa, pur senza costituire un monopolio, richiede in corrispettivo un canone o la prestazione di servizi che sarebbero a suo carico: pulizia, manutenzione strade, diserbo, ecc. Il Consiglio di Stato — decisione 18 agosto 1936, n. 820 — ha riconosciuto la facoltà del Comune di disciplinare entro i cimiteri anche l'attività professionale.

IMPRESE POMPE FUNEBRI (1)

ARTICOLO 136

Funzioni — Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta e per conto delle famiglie in lutto, svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli uffici municipali e presso le Parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario, forniscono i feretri e gli accessori relativi; prestano eventuali cure alla salma; effettuano il trasporto di salme in altri Comuni.

Le persone che intendono esercitare tale attività devono anzitutto ottenere la licenza di commercio, a' termini del R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita dei feretri; quindi, per l'esercizio delle incombenze funebri, diverse da quella della vendita di feretri, devono ottenere uno speciale riconoscimento d'idoneità e di attitudine da parte del Sindaco.

Per dette licenze si richiede il parere della Direzione dei cimiteri.

ARTICOLO 137

Idoneità dei veicoli e dei locali

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e ai

(1) Ved. la nota all'art. 28.

80

regolamenti in tema di polizia mortuaria e di igiene, in particolare per quanto riguarda i mezzi di trasporto e le rimesse, alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del Regolamento di polizia mortuaria, e, per gli autoveicoli, comunque adibiti anche a trasporti di persone, a seguito dei funerali, alle disposizioni del T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740, nonchè ai regolamenti municipali per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa e da piazza.

ARTICOLO 138

Deposito e trasporto feretri

Nelle vetrine degli uffici e dei depositi delle predette ditte, fronteggianti vie, piazze o corsi, non possono essere esposti feretri a vista del pubblico.

Le imprese devono effettuare il trasporto dei feretri vuoti come stabilito all'art. 27; il rifornimento dei depositi di vendita nel territorio del Comune deve essere fatto prima delle ore 8 o dopo le ore 18.

ARTICOLO 139

Divieti speciali

È fatto divieto alle imprese anzidette:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Municipio per offrire prestazioni;
- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

I titolari ed i dipendenti delle imprese di pompe funebri possono trattenerli negli uffici e locali del Comune il solo tempo necessario per esplicitare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

Imprese e privati, nello svolgimento delle pratiche presso gli uffici, hanno parità di trattamento.

ARTICOLO 140

Sospensione — Revoca

In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 141

o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso il Comune, escludendone gli incaricati dai competenti uffici municipali, per un periodo di tempo da cinque giorni ad un anno, secondo la gravità; per recidiva, può anche revocare l'esercizio della attività.

Il Sindaco inoltre può chiedere l'allontanamento di determinati dipendenti delle imprese in oggetto che abbiano dato luogo a rilievi.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 141

Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice penale, sono punite quali contravvenzioni ai sensi degli articoli 106 e seguenti della legge comunale e provinciale, degli articoli 344 e 358 T. U. leggi sanitarie e successive modifiche, art. 99 del Regolamento di polizia mortuaria.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, a' sensi di legge.

A tal fine prestano il prescritto giuramento.

Nei casi di violazione alle norme di cui al Capo IX, il predetto personale e gli agenti municipali possono, oltre alla contravvenzione, allontanare i responsabili.

ARTICOLO 142

Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento in data e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-

83

... 77/21683 div. A/2. -

sanitario, contenute nel Regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione della G.P.A. (1).

ARTICOLO 143

Disposizioni transitorie circa la tariffa

L'importo di concessioni o di servizi già versato a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato, anche se eventualmente non perfezionato da contratto, se richiesto; se invece restano da pagare a saldo parte di concessione o di servizi, questi pagamenti sono da effettuare in base alla nuova tariffa.

(1) La giurisprudenza riconosce l'efficacia delle disposizioni del nuovo regolamento anche, in quanto applicabili, per rapporti e specie per concessioni costituiti anteriormente all'adozione del nuovo regolamento stesso. Tenere tuttavia presente la nota all'art. 87.